



# Comune di Domegge di Cadore

Provincia di Belluno  
C.A.P. 32040 – via Roma, 1

## ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 06/05/2026

**OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA COMBUSTIONE CONTROLLATA DEI RESIDUI VEGETALI ANNO 2026.**

### IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- nell'ambito del territorio comunale di Domegge di Cadore è consuetudine, dall'inizio della stagione primaverile, provvedere alla completa pulizia dei prati e degli orti circostanti i centri abitati;
- gli operatori interessati spesso si trovano in difficoltà nel conferire presso gli ecocentri le erbacce, le ramaglie i residui e scarti vegetali derivanti dalle operazioni citate;
- i residui della combustione controllata possono essere reimpiegati come sostanza concimante o ammendante in ambito agricolo;
- la pulizia e la cura dei giardini, prati e boschi è attività di prevenzione dai pericoli di incendio oltre a contribuire ed abbellire il territorio montano;

RAVVISATA la necessità di provvedere di conseguenza onde evitare che il materiale ammassato a seguito delle operazioni citate possa costituire un problema di carattere igienico-sanitario e di sicurezza e nel contempo consentire gli interventi di cui sopra disciplinando in maniera uniforme sul territorio l'attività di combustione stabilendone modalità e limiti;

VISTO il parere favorevole dell'Ufficio Polizia Locale-Guardie Boschive;

VISTO l'art 182 comma 6bis del D.lgs 152 del 2006 che consente l'attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma1, lettera f;

VISTO l'art 56 comma 1 della Legge Regionale del Veneto n° 11 del 02/04/2014 che disciplina la combustione controllata sul luogo di produzione di materiale vegetale residuale naturale derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini;

VISTA la nota della Regione del Veneto, giunta con Prot. n° 2131 del 22/04/2026 avente oggetto: "Cessazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nelle provincie di Belluno, Padova, Treviso, Verona e Vicenza";

VISTA l'Ordinanza Sindacale n.12 del 16/10/2025, misure straordinarie di limitazioni per le combustioni all'aperto ai fini del contenimento dell'inquinamento atmosferico, nel periodo invernale dal 16 ottobre 2025 al 30 aprile 2026 per i comuni della zona Prealpi e Alpi;

VISTA la Circolare 6566 del 9/01/2015 del Dipartimento Regionale Difesa del Suolo e Foreste – Sez. Belluno;

VISTO l'art. 36 del vigente Regolamento di Polizia Urbana di Domegge di Cadore;

VISTI gli artt. 57 e 59 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931 nr. 773;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in Materia Ambientale “;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267;

### **ORDINA**

1. in deroga a quanto previsto dal citato art. 36 del vigente Regolamento di Polizia Urbana è consentita la combustione controllata direttamente sul luogo di produzione dei soli residui vegetali derivanti dall'attività agricola, coltivazione del fondo, pulizia e manutenzione degli orti e dei giardini, e ciò **dalla data odierna fino al 30 agosto 2026**.
2. dette operazioni sono sempre vietate nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Veneto e nelle giornate di forte vento;
3. dette operazioni sono ammesse **dalle ore 6:00 alle ore 8:00 di ogni giorno feriale della settimana** e ciò onde evitare che le emissioni di fumi possano arrecare disturbi ai vicini, previa comunicazione alla Polizia Locale di Domegge di Cadore;
4. possono essere destinati alla combustione al massimo tre metri steri di scarti vegetali per ogni ettaro al giorno e per massimo di n. 2 (due) eventi complessivi;
5. il materiale da incendiare sia eventualmente diviso in modeste quantità tanto da essere facilmente controllato da una persona che sarà sempre presente alle operazioni;
6. le persone occupate in dette operazioni devono essere dotate di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme;
7. il rigoroso rispetto della Legge 21 novembre 2000, nr. 353 in materia di incendi boschivi, della Legge Regionale nr. 6 del 24 gennaio 1992 relativa alla prevenzione degli incendi, delle P.M.P.F. artt. 24 e 25 relativi al divieto di accensione di fuochi nei boschi od a distanza minore di mt. 100 dagli stessi questa Amministrazione, declina ogni responsabilità da danni o disturbi che dovessero verificarsi dalle operazioni citate.

L'amministrazione Comunale declina ogni responsabilità da danni o disturbi che dovessero essere arrecati dalle operazioni menzionate.

Gli Agenti della Forza Pubblica e l'altro personale preposto alla vigilanza verificherà che quanto previsto con la presente venga rispettato.

Il Sindaco  
Barnabo' Achille

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs. n. 82/2005 (CAD) e s.m.i; e norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.